



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)

**emanato con Decreto Rettorale n. 71/2016 del 2 marzo 2016
modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 62/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

- Articolo 1 - Principi generali
- Articolo 2 - Coordinamento tra le strutture didattiche e il Dipartimento
- Articolo 3 - Consiglio
- Articolo 4 - Competenze del Consiglio
- Articolo 5 - Presidente
- Articolo 6 - Convocazione e funzionamento del Consiglio
- Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Articolo 8 - Norme transitorie

Articolo 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto d'Ateneo e dell'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) sono istituite tre strutture didattiche denominate Scuole.
2. Le denominazioni delle strutture di cui al comma precedente sono:
 - a. Scuola di Conservazione e restauro;
 - b. Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali;
 - c. Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell'Informazione.
3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Esse esercitano, in quanto compatibili, le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. Le strutture didattiche sono centro di responsabilità nel limite delle risorse a esse assegnate dal Consiglio di Dipartimento e in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 2

Coordinamento tra le strutture didattiche e il Dipartimento



1. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 3

Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da:
 - tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale, anche mutuato, nei corsi di studio ad essa afferenti,
 - dal Responsabile didattico del Plesso Scientifico o suo delegato tra il personale afferente al Plesso
 - da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio.
2. I docenti a contratto e i docenti in posizione di comando partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere al *quorum* di validità della seduta
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di un consiglio di struttura didattica.
4. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'articolo 71 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'articolo 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 2, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno cinque. I rappresentanti sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti. Non è richiesto alcun *quorum*.
Durano in carica due anni dal momento della nomina e possono essere rieletti per una sola volta.
In difetto di tale rappresentanza subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni senza che ciò pregiudichi la costituzione e il regolare funzionamento della struttura didattica.

Articolo 4

Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio della struttura didattica sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa afferenti;
 - b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento dei corsi di studio ad essa afferenti;
 - c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
 - d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
 - e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;



- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore;
- i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
- j) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti per la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
- k) nominare i referenti dei corsi di studio, i gruppi di AQ e di Riesame
- l) proporre al Consiglio di Dipartimento un piano di spesa annuale, dettagliato e complessivo;
- m) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 5

Presidente

1. Il Presidente della struttura didattica è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno che sovrintende a tutte le attività didattiche dei Corsi di Studio della Scuola che coordina.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola in apposita seduta presieduta dal Decano; nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in ordine di anzianità.
3. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata almeno 40 giorni prima della scadenza del mandato e le relative votazioni devono avvenire almeno 20 giorni prima di tale scadenza. I candidati devono far pervenire la propria candidatura al Decano almeno 10 giorni prima delle votazioni. Il Decano provvederà a trametterle a tutto il Consiglio.
4. Il Presidente è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione. Qualora la maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più giovane di età. Il Presidente è nominato dal Direttore di Dipartimento.
5. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
6. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
7. È membro di diritto della Giunta di Dipartimento. Nel caso in cui il Presidente non sia incardinato nel Dipartimento ha diritto di voto limitatamente alle questioni riguardanti la didattica.

Articolo 6

Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio.



2. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute delle strutture didattiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

Articolo 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Le modifiche al vigente Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), emanato con Decreto Rettorale n. 71/2016 del 2 marzo 2016, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.
5. Il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 8

Norme transitorie

1. I Presidenti e i rappresentanti degli studenti delle Scuole di Conservazione e restauro, di Scienze Geologiche e Ambientali e di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell'Informazione in carica all'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano il loro mandato fino alla naturale scadenza.
2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020 come stabilito nelle norme transitorie del Regolamento di funzionamento del Dipartimento DiSPeA.